



REGOLAMENTO
Ordine professionale degli Assistenti Sociali del Piemonte
per il controllo sull'assolvimento dell'obbligo formativo

Allegato a delibera n 141 del 13 maggio 2023

1

CONSIDERATO

- Che il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, aggiornato al 28.5.2020, al Titolo III (doveri e responsabilità professionali dei professionisti) art 21, recita "L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre, perché si sviluppi la cultura della supervisione professionale"
- Che agli Ordini regionali degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività.
- Che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali.
- Che il regolamento attualmente vigente per la formazione continua, ai sensi del dpr 137/12 approvato nella seduta del Consiglio nazionale dell'ordine del 22 ottobre 2022 con delibera 200 in vigore dal 1.1.2023, sancisce l'obbligo formativo e ne indica le modalità. Il periodo di riferimento per i controlli a campione è sempre il triennio precedente. Per i nuovi iscritti l'obbligo formativo decorre dal 1 gennaio dall'anno solare successivo a quello della loro iscrizione.
- Che se l'iscritto non adempie, totalmente o parzialmente, all'obbligo formativo incorre in un illecito disciplinare.
- Che alla conclusione di ogni triennio formativo il Consiglio Regionale è tenuto ad effettuare verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo e a segnalare al Consiglio Territoriale di Disciplina tutte le inadempienze per le valutazioni e decisioni di competenza dell'organismo disciplinare. Non sono previste sanzioni economiche. Le sanzioni disciplinari (censura, ammonizione, sospensione, radiazione) saranno graduate a seconda della gravità dell'illecito e della eventuale presenza di altre inadempienze di natura disciplinare. Le sanzioni sono annotate sull'Albo professionale e, quindi, pubbliche.

Ordine Assistenti Sociali del Piemonte

Via Fabro 2 - 10122 Torino Tel. 011/5684113

E-mail: segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org

oaspiemonte@pec.ordineassistentsocialipiemonte.it

Internet: www.oaspiemonte.org Cod. Fiscale 97563540018

- Che il Consiglio Regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti anche svolgendo attività di controllo a campione e, allo scopo, può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa (rif. art. 8-9 del Regolamento per la Formazione Continua).

- Che il Consiglio ha deliberato di effettuare il controllo sull'assolvimento dell'obbligo formativo con Del. 195 del 29 giugno 2018 rif. Verbale n. 10, in linea con quanto previsto dal manuale delle Procedure dei Consigli regionali predisposto dal CNOAS di cui il Consiglio regionale ha preso atto con delibera n. 193 del 29 giugno 2018 rif. Verbale n. 10.

Art. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione rispetto alle dichiarazioni fornite dagli Assistenti Sociali iscritti all'Ordine del Piemonte in merito all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Il controllo viene effettuato sulla formazione effettuata nel triennio precedente a quello in vigore al momento del controllo.

Art. 2 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL CONTROLLO SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

L'attività istruttoria viene effettuata dai componenti della Commissione per l'Autorizzazione della Formazione Continua, con il supporto della Segreteria dell'Ordine e del Consigliere Segretario. Tale attività coadiuva il Consiglio nella verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo secondo le indicazioni delle norme vigenti.

Art. 3 – TEMPI E MODALITA'

In assenza di una disciplina di dettaglio in merito ai tempi del procedimento di controllo, ma in base alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo e a garanzia e rispetto dei diritti degli iscritti, appare opportuno stabilire un tempo massimo per le attività di controllo. Si definisce un periodo massimo di 6 mesi dal ricevimento della documentazione da parte dell'iscritto.

L'attività di controllo avverrà ogni anno su un campione pari al 5% del totale degli iscritti all'albo professionale Verrà effettuata dal mese di aprile di ciascun anno .

L'estrazione viene effettuata da tre differenti elenchi:

- **Elenco n. 1:** composto da tutti gli Assistenti sociali iscritti all'Ordine del Piemonte (5% del N tot. Iscritti) dal mese di aprile .

- **Elenco n. 2 e 3:** composti da Assistenti Sociali componenti del Consiglio regionale dell'Ordine (elenco 2) e del Consiglio territoriale di Disciplina (elenco 3). (5% del tot.) dal mese di aprile, generando una condizione di doppia probabilità di estrazione.

Ordine Assistenti Sociali del Piemonte

Via Fabro 2 - 10122 Torino Tel. 011/5684113

E-mail: segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org

oaspiemonte@pec.ordineassistentsocialipiemonte.it

Internet: www.oaspiemonte.org Cod. Fiscale 97563540018

- Per la scelta dei nominativi verrà utilizzato un applicativo informativo di pescaggio proporzionale, il pescaggio sarà effettuato presso la sede dell'Ordine dai componenti della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua.

Per l'estrazione sarà introdotto un filtro che escluda :

- gli iscritti con crediti 0 .
- i nuovi iscritti nel corso dell'anno 2022
- gli iscritti cancellati nel triennio 20/22

La comunicazione di estrazione per il controllo e la richiesta di documentazione per i soli corsi o attività per i quali si è presentata autocertificazione (sono quindi esclusi i corsi registrati attraverso l'esibizione di codice fiscale) viene inviata agli iscritti a mezzo PEC e mail ordinaria. Solo in via residuale, in assenza di possesso della PEC, la comunicazione può essere inviata per posta raccomandata AR.

Verificata la mancanza di PEC la Commissione per l'autorizzazione della formazione continua segnala l'illecito al Consiglio, per la trasmissione (se non già effettuata in virtù di altri controlli sull'illecito) del fascicolo personale dell'iscritto al Consiglio territoriale di Disciplina per le valutazioni e decisioni di competenza.

La documentazione deve essere prodotta dall'iscritto estratto entro 30 giorni dalla richiesta.

La documentazione prodotta verrà conservata, nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei dati personali, in appositi archivi cartacei o informatizzati.

Per il mancato invio della documentazione si applicano le indicazioni relative al non assolvimento dell'obbligo formativo.

Sul sito dell'Ordine verrà data pubblicizzazione dell'inizio delle attività e delle modalità di svolgimento delle verifiche.

ART. 4 - NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti.

Il Consiglio si riserva di modificare con apposita delibera motivata il presente Regolamento.

Ordine Assistenti Sociali del Piemonte

Via Fabro 2 - 10122 Torino Tel. 011/5684113

E-mail: segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org

oaspiemonte@pec.ordineassistentsocialipiemonte.it

Internet: www.oaspiemonte.org Cod. Fiscale 97563540018